



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 10 febbraio 2017
(OR. en)**

**6171/17
ADD 1**

**JAI 104
ASIM 10
CO EUR-PREP 8**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 febbraio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 74 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 74 final - ANNEX 1.

All.: COM(2017) 74 final - ANNEX 1



Bruxelles, 8.2.2017
COM(2017) 74 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Nona relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1 – Ricollocazioni dalla Grecia al 7 febbraio 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			1 491
Belgio	465	177	2 415
Bulgaria	260	29	831
Croazia	40	10	594
Cipro	95	55	181
Repubblica ceca	30	12	1 655
Estonia	227	87	204
Finlandia	840	560	1 299
Francia	3 770	2 445	12 599
Germania	2 740	1 342	17 209
Ungheria			988
<i>Islanda</i>			
Irlanda	494	280	240
Lettonia	319	188	295
<i>Liechtenstein</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	
Lituania	500	229	420
Lussemburgo	210	164	309
Malta	67	34	78
Paesi Bassi	1 150	939	3 797
<i>Norvegia</i>	<i>430</i>	<i>204</i>	
Polonia	65		4 321
Portogallo	1 230	690	1 778
Romania	1 022	523	2 572
Slovacchia	30	9	652
Slovenia	135	101	349
Spagna	750	600	6 647
Svezia ³			2 378
<i>Svizzera</i>	<i>450</i>	<i>78</i>	
TOTALE	15 329	8 766	63 302

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.